

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Deliberazioni n. 13

Data 29/06/2020

Oggetto: Approvazione Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) e abrogazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:15 nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i sotto indicati Consiglieri Comunali:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. BRIANO Roberto | presente |
| 2. BAZZANO Walter | presente |
| 3. CAPUTO Vincenzo | presente |
| 4. CANALE Aurora | assente |
| 5. GRENNO Luciano | presente |
| 6. MENICHINI Davide | presente |
| 7. ODDERA Roberto | presente |
| 8. GRISOLIA Giuseppe | presente |
| 9. CARUSO Eleonora | presente |
| 10. VARACALLI Gianluca | presente |

Assiste il Segretario Dott. BAGNASCO Paola Piera, il Sindaco Briano Roberto assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato al punto n. 7 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere ODDERA Roberto interviene per illustrare il nuovo regolamento TARI, l'abrogazione del Regolamento per applicazione IUC.

Il consigliere di minoranza Grisolia Giuseppe chiede se prima del servizio di raccolta RSU "porta a Porta" lo sconto per la distanza di 800 mt dai cassonetti era pari al 30 o al 50%.

Risponde il sindaco Roberto Briano che ammette di non ricordarsi

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATA la necessità di rivedere l'attuale assetto regolamentare del Comune di Altare, costituito da un regolamento IUC che contiene le disposizioni comuni applicabili oltre che alla TARI anche all'IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020) e da un Regolamento TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.07.2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014;

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 occorra trasferire le disposizioni comuni alle tre componenti della IUC che riguardano anche l'applicazione della TARI e che rimangono applicabili anche a seguito dell'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, all'interno del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto;

VALUTATA altresì la necessità di procedere all'abrogazione del regolamento IUC;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", che dispone l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- modifica delle scadenze del versamento del tributo sulla base di quanto disposto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019;
- introduzione della disciplina stabilita dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 443/2019/R/Rif;
- modifica della formula da applicare per il calcolo della riduzione della quota variabile della tariffa per avvio al riciclo dei rifiuti;
- inserimento delle disposizioni contenute all'interno del Regolamento IUC;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

OSSERVATO che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]"* e considerato che questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

CONSIDERATO che il c.d. "D.L. Rilancio" N. 34 del 19 Maggio 2020 all'articolo 148 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta"*

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;*

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente , in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri di minoranza Grisolia Giuseppe, Caruso Eleonora e Varcalli Gianluca) espressi nei modi di legge, da n. 9 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" vigente;
2. di abrogare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri di minoranza Grisolia Giuseppe, Caruso Eleonora e Varcalli Gianluca) espressi nei modi di legge, da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Altare

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **13** del 29/06/2020

Indice

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 – NATURA DEL TRIBUTO	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ART. 4 – BASE IMPONIBILE.....	3
ART. 5 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	4
ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	4
ART. 7 – SOGGETTO ATTIVO.....	5
ART. 8 – SOGGETTI PASSIVI.....	5
ART. 9 – OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE.....	5
ART. 10 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE.....	6
ART. 11 - ESCLUSIONI.....	6
ART. 12 – RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	7
ART. 13 – PIANO FINANZIARIO	8
ART. 14 – TRIBUTO GIORNALIERO	8
ART. 15 – TRIBUTO PROVINCIALE	9
ART. 16 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	9
ART. 17 - DICHIARAZIONE	9
ART. 18 - ACCERTAMENTO	10
ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	11
ART. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	11
ART. 21 – SANZIONI E INTERESSI.....	11
ART. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	11
ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA	12
ART. 24 – SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI).....	12
ART. 25 - RIMBORSI	12
ART. 26 - CONTENZIOSO.....	12
ART. 27 – NORME TRANSITORIE E FINALI	12

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Altare, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – NATURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, individuati in base ai criteri definiti dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 5 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno in cui ha inizio l'occupazione e termina il giorno in cui ha fine l'occupazione purché il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. abrogato

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

ART. 7 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Altare sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 8 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9 – OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazioni che vengano dichiarate non abitate e che risultino prive di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di 1 unità.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

ART. 10 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della dimensione demografica e sono riportate all'allegato 1.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 11 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:
 - le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
 - i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura. Superfici adibite all'allevamento di animali;
 - i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi, mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie dei rifiuti conferiti;
 - i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;
 - le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.
2. Sono esclusi dalla tassazione, per apposita disposizione di legge:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i..

3. abrogato

4. E' prevista l'esclusione totale dal pagamento della tassa per i fabbricati non agibili e/o in ristrutturazione straordinaria per il periodo dell'intervento. La ristrutturazione deve essere di entità tale da non rendere usufruibile l'immobile per tutta la durata dei lavori. Per poter usufruire di detta esenzione è necessario presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi. La cessazione delle condizioni che danno diritto all'esenzione deve essere ugualmente comunicata all'Ufficio Tributi. Nel caso in cui si continui ad usufruire dell'esenzione senza averne i requisiti verranno recuperati i periodi di imposta con applicazione di sanzioni e interessi previsti dalle normative vigenti. Per quanto concerne le utenze domestiche, la presenza della residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della ristrutturazione costituisce condizione di non applicabilità dell'esclusione di cui trattasi.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 12 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo.

3. Ai soggetti che occupano unità abitative e relative pertinenze ubicate in zone ad una distanza superiore a metri 800 dai punti di raccolta istituiti "ad hoc" e dotati di cassoni di prossimità, e pertanto, non raggiunti dal servizio "porta a porta", è riconosciuta una riduzione del 10%.

4. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili con un limite massimo complessivo pari al 20%.

5. abrogato

6. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

7. Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di idonea dichiarazione entro i termini stabiliti dal successivo articolo 17: esse decorrono al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 70 per cento della tariffa.

ART. 13 – PIANO FINANZIARIO

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulla base di quanto disciplinato dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal Metodo Tariffario (MTR) definito all'interno della Deliberazione di cui al comma 1.

3. abrogato

ART. 14 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Altare istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 15 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 16 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.
3. Il versamento della TARI è effettuato con modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Altare.
5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e dicembre: le prime due rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura complessivamente pari all'80% della tassa dovuta per l'anno precedente; l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento con eventuale conguaglio rispetto a quanto già versato in acconto.

ART. 17 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. I soggetti obbligati sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione, il verificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere le agevolazioni previste dal Regolamento. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. abrogato

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- superficie assoggettabile al tributo in mq;
- dati catastali;
- numero civico e numero dell'interno;
- data di inizio occupazione – detenzione;
- titolo di occupazione;
- numero componenti nucleo familiare o comunque dimoranti anche se non residenti

4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi del Comune oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica o PEC. La dichiarazione, nel caso di consegna diretta, si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di invio postale alla data di spedizione risultante dal timbro postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

ART. 18 - ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Altare; nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Abrogato

ART. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 21 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 22, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 18, comma 1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ART. 24 – SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, sia inferiore ad euro 4,00.

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

ART. 25 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Altare, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 24 del presente regolamento.


ART. 26 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; le eventuali modifiche deliberate successivamente si intendono applicabili dal termine di efficacia previsto nelle deliberazioni stesse.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per l'anno 2020 il versamento del tributo è effettuato in due rate con scadenza nei mesi di settembre e dicembre. La prima rata dovuta a titolo di acconto è versata applicando le tariffe in vigore nell'anno 2019, nella misura dell'80%.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 29/06/2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprimono i seguenti pareri:

SETTORE TECNICO: AREA FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Altare, giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela Fortunato

SETTORE FINANZIARIO

- a) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- b) ~~Parere non dovuto sulla presente deliberazione.~~

Altare, giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fortunato Daniela

VERBALE N 9/2020

Comune di Altare (SV)

Revisore unico Dr. Roberto Italiani. Verbale n. 10/2020

Viene richiesto al sottoscritto il parere per la proposta di regolamento Tari e per la nuova IMU
Il Dr. Roberto Italiani, revisore unico del Comune di Altare (SV),
ha esaminato le proposte e verificato che il regolamento Tari rimane invariato eccetto la specifica
delle date per il pagamento 2020 nonché per la percentuale di suddivisione fra acconto e saldo
dovuto;


Verificato, per quanto al regolamento Imu, la rispondenza dello stesso alle norme previste dalle
leggi nazionali in materia;

Il sottoscritto revisore rileva la coerenza, la congruità e l'attendibilità dei documenti

Esprime parere positivo

Sarzana 29 giugno 2020

Dr Roberto Italiani



Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
(Briano Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa Paola Bagnasco)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 08/07/2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Lì 29/06/2020

Il Segretario Comunale
(dott.sa Paola Piera Bagnasco)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- A) In data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. TUEL n. 267/2000)
- B) ~~Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'albo Pretorio On line del Comune per 15 gg consecutivi (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)~~

IL SINDACO
(Roberto Briano)

Il Segretario Comunale
(dott.sa Paola Piera Bagnasco)

=====